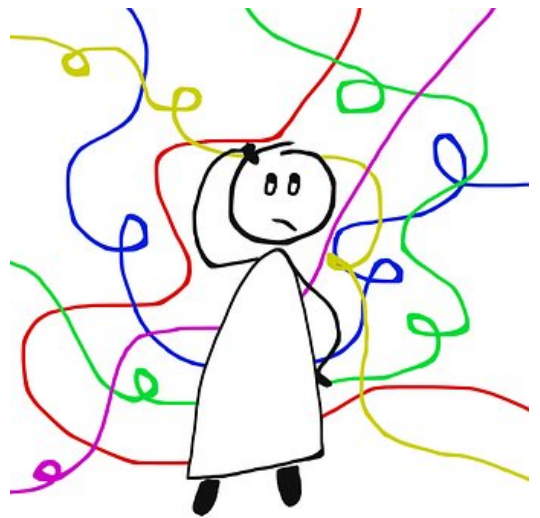


Regime forfettario. La detenzione di partecipazioni in società semplice immobiliare non costituisce causa ostativa



In tema di requisiti per l'applicazione del regime cd. forfettario, ai sensi della lettera d) comma 57 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come sostituita dall'articolo 1, comma 9, lett. c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non costituisce causa ostativa la partecipazione in società semplici, tranne nei casi in cui le stesse producano redditi di lavoro autonomo o, in fatto, d'impresa. Per quanto riguarda gli aspetti dichiarativi del reddito derivante dalla partecipazione alla società semplice immobiliare, il contribuente qualora opti per il **modello 730**, deve compilare nel **Quadro B la Colonna 2** indicando come utilizzo il **codice "16"** relativo al reddito dei fabbricati attribuito da società semplice imponibile ai fini IRPEF (fabbricati locati o con esenzione IMU); il reddito va riportato nella colonna 1, senza indicare giorni e percentuale di possesso. Diversamente, nel caso di utilizzo

del **Modello REDDITI Persone Fisiche** il contribuente dovrà dichiarare tale reddito compilando il **quadro RH**. È questa la soluzione interpretativa prospettata dall'Agenzia nella [risposta n. 114/2019](#).

[Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 114 del 23 aprile 2019](#), con oggetto: REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Professionista (psicologo) che detiene partecipazioni in società semplice immobiliare – Esclusione che la detenzione di partecipazioni in una società possa costituire causa ostativa (tranne nei casi in cui la S.S. produca redditi di lavoro autonomo o d'impresa) – Istruzioni per l'indicazione in dichiarazione (Modello 730/2019 – Redditi 2019 Pf) del reddito derivante dalla partecipazione alla società semplice immobiliare – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall'art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)